



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione di controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

PRESIDENTE:	Prof. Avv. Giuseppe Palumbi
CONSIGLIERE	Avv. Prof. Nicola Leone
CONSIGLIERE:	Avv. Maria Paola Marcia (relatore)
PRIMO REFERENDARIO:	Dott.ssa Valeria Mistretta
PRIMO REFERENDARIO:	Dott. Michele Scarpa

Nella camera di consiglio del 6 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, che ha apportato modifiche al predetto decreto;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 8 del 14 marzo 2008 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione di controllo in data 10 aprile 2008 la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Gonnese, avente ad oggetto il "rimborso spese" agli amministratori comunali;

Vista la nota prot. n. 269/Pres del 24 aprile 2008 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

Vista la nota prot. n. 208 del 19 maggio 2008 con cui il Magistrato istruttore, Consigliere Maria Paola Marcia, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 25 del 21 maggio 2008 con la quale il Presidente della Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza del 6 giugno 2008 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

la Sezione deve preliminarmente verificare l'ammissibilità delle richieste di parere sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, nonché la loro ricevibilità e procedibilità.

Il Sindaco del Comune di Gonnese, sul presupposto dei criteri espressi dall'art. 84, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ha sottoposto le seguenti problematiche:

- 1. Qualora in un Comune, per Statuto, siano istituite delle frazioni, è legittima la corresponsione del rimborso spese di viaggio sostenute per il raggiungimento del comune capoluogo, da parte dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, sia per partecipare alle riunioni di giunta, sia per l'espletamento di altri compiti inerenti il proprio mandato?*
- 2. E' legittima la corresponsione del rimborso spese di viaggio sostenute da un assessore residente nel Comune sede di mandato, ma che espleta la propria attività lavorativa in altro Comune, sostenute per raggiungere*

dal posto di lavoro la sede municipale, per partecipare alle riunioni di Giunta o per l'espletamento di altri compiti di istituto?

Il Consiglio delle autonomie ha riformulato il quesito e richiamato le ulteriori forme di collaborazione consultiva.

C O N S I D E R A T O

1. Alla luce del costante orientamento espresso dalla Sezione di controllo, nonché dalle altre articolazioni della Corte dei conti (Sezione delle Autonomie e Sezioni regionali) la legittimazione alla richiesta dei pareri è propria degli Organi rappresentativi dell'Ente.

In tali termini, pertanto, è stata data applicazione alla citata disposizione (art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003) la quale, peraltro, prevede che le richieste vengano, di norma, formulate tramite il Consiglio delle autonomie locali oramai istituito e funzionante. A tal riguardo, anzi, va richiamato il regolamento appositamente adottato con deliberazione n. 13 del 30 ottobre 2006 dal Consiglio delle Autonomie per disciplinare la materia, ove si prevede espressamente da un lato che – di norma – la richiesta di parere debba provenire dagli organi rappresentativi dell'Ente ovvero da Organi espressamente delegati (art. 3, comma 3), dall'altro che le richieste di parere sono trasmesse alla Sezione regionale a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali previa ricognizione della portata interpretativa ed innovativa del parere medesimo (art. 2, comma 1).

Nel caso all'esame la Sezione ravvisa la ammissibilità soggettiva in quanto la richiesta all'esame è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, il quale nel contempo esprime perplessità sull'ammissibilità oggettiva della richiesta

di parere che difetterebbe dei requisiti di generalità e astrattezza e tuttavia si rimette alle valutazioni di esclusiva competenza della Sezione, riformulando il quesito e richiamando le possibili ulteriori forme di collaborazione.

2. Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle "materie di contabilità pubblica", ossia limitatamente alla normativa (e ai relativi atti applicativi) in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione di entrate, gestione delle spese, disciplina del patrimonio, rendicontazione; dall'altro non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi. E ciò per evitare il rischio di interferenze e condizionamenti da parte della Corte dei conti nei processi decisionali di spettanza delle Amministrazioni, dovendosi altresì anche evitare di orientare le Amministrazioni medesime nelle scelte di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario.

La Sezione preliminarmente esprime la più ampia condivisione per la fattiva attività di orientamento, assunta dal Consiglio delle autonomie con la deliberazione in premessa, nel contempo rispettosa delle reciproche prerogative e funzioni.

La materia relativa alle "indennità di funzione" degli Amministratori è stata effettivamente esclusa dalla contabilità pubblica secondo gli orientamenti prevalenti (v. sez. controllo Puglia del. n. 6/2007, Sez. controllo Sardegna del. n. 8/2007).

Le questioni all'esame odierno vengono perciò ammesse solo con riguardo agli aspetti strettamente interpretativi in dipendenza della

recente rivisitazione normativa degli istituti di cui trattasi da parte della legge finanziaria statale per il 2008, che risulta finalizzata al contenimento e alla progressiva riduzione della spesa per il funzionamento degli Enti locali. Analogamente questa Sezione si è pronunciata su richiesta di parere proveniente dalla Provincia di Sassari avente ad oggetto il nuovo art. 82 del D. Lgs. 267/2000, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, commi 24 e 25 legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) (v. parere n. 8/2008).

Passando, quindi, ai quesiti proposti, la nuova formulazione dell'art. 84 del T.U. 267/2000 – come modificato dall'art. 2, comma 27 cit. legge n. 244 del 2007 – nel suo tenore letterale non pare lasciare ambiti di dubbia interpretazione e, per i casi espressamente contemplati, ammette esclusivamente il "rimborso delle spese di viaggio", abrogando la facoltà (prima consentita dal comma 4 dell'art. 84) di normare con disciplina regolamentare l'eventuale sostituzione tra l'indennità di missione e il rimborso spese (v. art. 2, comma 27 cit. legge n. 244/2007 che sostituisce l'art. 84 del T.U. 267/2000, abrogandone il comma 4).

Il nuovo regime muove dall'esigenza di ancorare le corresponsioni economiche agli Amministratori all'effettività di ciascun impegno istituzionale, da documentarsi e commisurarsi in concreto volta per volta, anziché con la modalità dell'indennità indistintamente determinata a priori.

E' altrettanto chiara la volontà di riservare il diritto al rimborso spese di viaggio agli amministratori che "risiedono" fuori dal capoluogo (ammettendosi, quindi, l'ipotesi della residenza nella "frazione", avuto

riguardo alle eventuali perimetrazioni amministrative) ogniqualvolta che da tale residenza si spostino per assolvere agli impegni istituzionali, restando esclusa ogni altra ipotesi di rimborso delle spese di viaggio, come quella eventualmente necessaria a raggiungere la sede municipale partendo dal diverso luogo in cui si svolga l'attività lavorativa.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

DELIBERA

e nei termini qui esposti viene reso il parere richiesto dal Comune di Gonnese di cui in epigrafe

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di Gonnese, al Direttore generale del Comune e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 giugno 2008.

IL PRESIDENTE

(prof. avv. Giuseppe Palumbi)

IL RELATORE

(Cons. avv. Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 18 giugno 2008

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Anna Maria Ferrero)

f.to Marina Saviano